

Alto 28 giugno 1847 si è rila.
scelta pad. al Dat. sig. Brandi,
reg. in Trani v. d. d. = No. 6606, Li-
bro 3: v. 352, fo. 72 v. cap. 2.
quad. 90 = No. 3066 per 17 ruoli
diffusi di b. 80 Totale di 1:00 =
Off. di Sicilia

Da Quid fu la spesa del giu-
zio?

Per la prima
Attesochè non essendosi im-
po che tra il fondo che D.
di Tarfia-Morisco ebbe
essione in pagamento da
padre D. Angelantonio, e
di poi che lo stesso suo padre
no' a D. Alberto e Catte
erovi un segno apparente
dimostrò la servitù del
gio di questo ultimo pa-
do di esso di Tarfia-Morisco
Che del pari sia indubitato
l'uno e l'altro fondo, non
appartenevano al medesimo
proprietario, ma che in
uno era, e poscia diviso in
Da ciò ne segue, che non
si arriva il suddetto di
Morisco volere rinviare
la libertà del suo fondo,
riflesso che suo padre, nel
lo, non gli impose la servitù
passaggio che ora a ragione

il Signor Scattone e pongli confer-
 rata; porciocchè alla base dello ar-
 ticolo 615 §. 1.^o del Codice, la servi-
 tù è spitta indipendentemente da
 qualunque convenzione; ed anche
 quante volte non se ne fosse
 appositamente fatta parola
 nel titolo di alienazione, allora
 che vi concorra l'estremo di un
 segno apparente di servitù,
 come avverasi nella controuer-
 sita specie. —

Ed ancor notevole, che se uno
 era il fondo, diviso poi in due
 parti, per necessità l'una so-
 uera soffrire il passaggio a fa-
 vore dell'altra.

Che a prescindere dalle cose de-
 dotte di sopra, è da riflettersi
 di vantaggio, che essendo il
 Signor di Tarfia-Morisco erede
 puro e semplice di suo padre
 D. Angelantonio, è seguita la
 confusione legale dell'azione

le spese del giud
 la prima
 essendosi imp
 fondo che D.
 Morisco ebbe
 qamento su
 tantonio, se qu
 esso suo padre
 herio e Scattone
 o apparente
 servitù del p
 ultimo per
 Tarfia-Morisco
 ia indubitata
 o fondo, non
 al medesim
 ma che in
 fia diviso in
 segue, che no
 addetto di D
 re rivendica
 suo fondo,
 o padre, nel
 de la servitù
 ro a ragione

con la eccezione, ed applicabile
De' rendesi la nota regola applicabile
Dritto = quem de evictione tenet
actio, eundem agentem repellit
exceptio - Imperiocchè, se da
lato (a voler concedere) abba
gione negarsi soffrire per
suo fondo la servitù di pass
gio; Dall'altro, avendo il de
defunto suo padre promesso
nella vendita fatta al Signor
Scattone una tal servitù
egli succedendo nella univ
saltà de' diritti e doveri
suo padre, è tenuto rispettarla
Invano si dirà, che non
l'unico erede, e per conse
guenza tenuto per la sua
fa; dachè trattandosi di
Fù, efa per sua natura è
visibile. Potrà però far
le sue ragioni dirimpetto a
altri coeredi, per esserne
Quindi è, che sebbene, rip
vando il ragionamento ten
dai primi giudici, se ne abba
d'altronde la disposizione, con
quale venne la domanda di

sia Morisco rigettata. 360

In la 2da

Atteso che la succumbenza in appello porta seco anche la condanna alla multa veduti gli art. 222 e 535 §. 2.º del codice.

Per tali ragioni -

La Gran Corte Civile, pronunziando definitivamente, rigetta lo appello proposto da D. Raffaele Tarsia Morisco con atto de' tredici Marzo mille ottocento quarantasette avverso la sentenza del Tribunale Civile di Trapani de' dodici Dicembre mille ottocento quarantasei, ed ordina che la stessa sortisca la piena esecuzione.

Fa salve le ragioni che possono competergli contro gli altri Coeredi del defunto D. Angelo Antonio Tarsia Morisco, da sperimentarle ove e come per Legge.

Condanna l'appellante alla multa di carlini ventiquattro in favore del Real Tesoro, ed alle spese

del giudizio di appello, liquidato
Dulati frontadue e grand' attenzione
suso il registro della spedizione.
Nella liquidazione non è compreso
il compenso all' avvocato, se
fosse dovuto.

Bonum
Gennaro all'Avvocato

11/11/17
17/11/17

6604

per Craci si unotto giugno 1817
Lib. 5 al. 352 di 52 w 6 22 p. 100

Celi
S
Cintia

In Casale del 1817
C. P. P.
C. P. P.